

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI CAPTAZIONI INFORMATICHE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

FERRI

(nel procedimento disciplinare n. 93/2019 RG)

AVANZATA DALLA SEZIONE DISCIPLINARE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

il 2 agosto 2021

PAGINA BIANCA

**Ord. n. 96/2021****La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura**

Composta dai Signori:

Prof. Avv. Filippo DONATI

- Componente eletto dal
Parlamento in sostituzione del Vice
Presidente del CSM

Presidente Relatore

Avv. Stefano CAVANNA

- Componente eletto dal
Parlamento

Dott. Carmelo CELENTANO

- Magistrato di legittimità

Dott.ssa Alessandra DAL MORO

- Magistrato di merito

Dott. Michele CIAMBELLINI

- Magistrato di merito

Dott. Antonino DI MATTEO

- Magistrato di merito

Componenti

ha pronunciato in Camera di Consiglio – sentito il Procuratore Generale e il
Difensore dell'incolpato – la seguente

Ordinanza

nel procedimento disciplinare n. 93/2019 R.G.

a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 luglio 2021 in ordine alla
istanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art.
6 l. n. 140 del 2003,

1



CAMERA DEI DEPUTATI
ARRIVO 2 Agosto 2021
Prot: 2021/0017043/GEN/PI

Osserva quanto segue

1.- Con atto prot. 17566/92/19D del 5 luglio 2019 il P.G. promuoveva azione disciplinare nei confronti del dott. Cosimo Maria Ferri, magistrato collocato fuori del ruolo organico della magistratura, in aspettativa per mandato parlamentare.

L'azione disciplinare muove dalla seguente circostanza di fatto: *“l'incolpato ha partecipato con i dottori Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Luigi Spina (all'epoca dei fatti componenti del CSM), che rivestivano la qualità di componenti del Consiglio Superiore della Magistratura in quanto magistrati eletti, ad una riunione, svoltasi il 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, nel corso della quale questi ultimi interloquivano e chiamavano ad una collaborazione decisoria sulle strategie e sul merito della imminente proposta e nomina del Procuratore della Repubblica di Roma soggetti del tutto estranei alle funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, alcuni dei quali aventi personale e diretto interesse ad influenzare tale nomina. Tali soggetti si identificavano: nello stesso incolpato, nel dott. Luca Palamara, magistrato in servizio quale Sostituto Procuratore presso lo stesso ufficio giudiziario della cui funzione dirigenziale si decideva, nonché, al contempo, concorrente per l'assegnazione della funzione di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio; e nel dott. Luca Lotti, deputato al Parlamento nazionale e soggetto imputato, risultando che la Procura della Repubblica di Roma - della cui futura direzione nella riunione si discuteva - ne ha richiesto il rinvio a giudizio, nel dicembre 2018, nell'ambito di una nota vicenda giudiziaria, di risonanza nazionale”*.

*

2.- In relazione a tali circostanze, sono stati formulati nei confronti del dr. Ferri i seguenti tre capi di incolpazione.

“Capo 1)

dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità di magistrato, benché fuori ruolo organico della Magistratura in quanto parlamentare - unitamente ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura, in quanto magistrati eletti, Cartoni Corrado, Morlini Pierluigi, Lepre Antonio, Criscuoli Paolo e Spina Luigi; al dott. Luca Palamara, magistrato con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; ed al dott. Luca Lotti, anch'egli parlamentare - teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio Superiore della Magistratura. Detto comportamento risultava invero idoneo ad influenzare, in maniera occulta, la generale attività funzionale della V Commissione dell'organo di autogoverno, in ragione della circostanza che, nel corso di una riunione notturna tenuta nella notte del 9 maggio 2019 in luogo diverso dalla sede consiliare, egli - benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato, in quanto Parlamentare - forniva un contributo consultivo, organizzativo e decisivo sulle future nomine di direttivi di vari uffici giudiziari, tra cui,

specificamente, la proposta inerente la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto interesse personale per almeno due di tali soggetti estranei alle funzioni consiliaeri presenti, quali il dott. Palamara ed il dott. Lotti. In particolare, nei confronti di quest'ultimo, per il quale era già stato richiesto il rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma, il nominando procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere la funzione di accusa.

Capo 2)

Dell'illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, poiché, in violazione dei doveri di correttezza ed equilibrio, nella qualità e nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel precedente capo di incolpazione, teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma (ed, in particolare, dei dottori Lo Voi, Creazzo e Viola).

Egli infatti – benché soggetto estraneo alla funzione ed all'attività consiliare ed espressione di altro potere dello Stato - insieme ai citati membri del Consiglio Superiore della Magistratura; al dott. Luca Palamara (sostituto presso la Procura di Roma e concorrente all'incarico semidirettivo di Procuratore Aggiunto presso il medesimo ufficio, e, dunque, direttamente interessato alla nomina dell'ufficio direttivo in questione), ed al dott. Luca Lotti, precostituiva e concordava, fin nei dettagli, la strategia da seguire ai fini di pervenire dapprima alla proposta di nomina e, quindi, alla successiva nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma. E ciò indipendentemente dagli eventuali meriti dei candidati e benché tale nomina fosse di immediato, diretto, interesse personale per due di tali soggetti estranei alla funzione consiliare ed aventi mediato interesse alla nomina: il dr. Palamara, per la circostanza sopra indicata; il dr. Lotti, in quanto imputato in un procedimento pendente proprio dinanzi al Tribunale di Roma e su iniziativa del P.M. di Roma, di risonanza nazionale, con la conseguenza che il designando Procuratore della Repubblica di Roma avrebbe dovuto sostenere l'accusa nei suoi confronti.

Inoltre, la condotta era sicuramente, vieppiù, gravemente scorretta perché con il fattivo contributo causale del dr. Lotti - nonostante la richiamata qualità assunta dallo stesso nel suindicato procedimento penale - erano discusse ed approfondite, anche al fine di una loro enfattizzazione, vicende che concernevano uno dei concorrenti, il dr. Creazzo, ipoteticamente ostative alla sua designazione e strumentalmente finalizzate comunque, in un momento successivo, ad un allontanamento del predetto magistrato dalla funzione ricoperta di Procuratore della Repubblica di Firenze; sia perché veniva prefigurata una strategia volta ad enfattizzare il profilo professionale di uno dei candidati, indipendentemente dai dati oggettivi risultanti dai curricula.

Capo 3)

Dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3 lett. i) del D.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, per avere – anche attraverso le condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione – posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le

modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio Superiore della Magistratura".

*

3.- L'on. Ferri ha sollevato una serie di eccezioni preliminari, che devono essere esaminate al fine di poter decidere in ordine alla istanza di invio degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6, comma 2, l. 140 del 2003.

Alcune eccezioni preliminari fanno leva sulla qualità di parlamentare rivestita dall'on. Ferri al momento in cui furono effettuate le captazioni su cui si fonda l'incolpazione, e sono volte a sostenere che: (i) le conversazioni intercettate sono coperte dall'immunità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost., (ii) le intercettazioni hanno natura "indiretta" e non possono pertanto essere utilizzate perché effettuate in assenza di previa autorizzazione parlamentare, (iii) l'istanza ex art. 6, comma 2, l. 140 del 2003 è inammissibile perché tardiva.

Altre eccezioni preliminari riguardano invece lo svolgimento delle operazioni investigative e del presente procedimento disciplinare, e sono volte a sostenere: (i) la nullità dell'interrogatorio e dei conseguenti atti per mancata contestazione delle fonti di prova, (ii) la nullità dell'atto di incolpazione disciplinare per mancata enunciazione del fatto in forma precisa, (iii) l'inutilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni raccolte nel processo penale, (iv) l'irregolarità delle modalità di svolgimento delle operazioni di captazione, (v) l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico, (vi) l'inutilizzabilità delle intercettazioni per omessa indicazione delle modalità esecutive e di programmazione delle registrazioni da effettuare, per insussistenza delle ragioni d'urgenza legittimanti l'uso di impianti esterni alla Procura di Perugia e per omesso deposito degli audio con la registrazione delle intercettazioni.

Ai fini che qui interessano occorre esaminare le eccezioni che attengono alla legittimità ed all'utilizzabilità delle intercettazioni, riservando al merito l'esame di quelle attinenti al procedimento disciplinare.

Prima di procedere all'esame delle suddette eccezioni preliminari, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, con ordinanza 25 giugno 2020, n. 120, ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dall'on. Ferri, osservando che destinatari delle tutele sancite dall'art. 68, terzo comma, Cost. "*non sono i parlamentari uti singuli, ma le Assemblies nel loro complesso*", dal momento che tale norma mira ad "*assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non (...) gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto*".

*

4.- La difesa dell'incolpato ha eccepito il difetto di giurisdizione della Sezione disciplinare in quanto l'on. Ferri, alla data dei fatti contestati, era in aspettativa per mandato parlamentare.

L'eccezione è infondata.

Non è condivisibile la tesi dell'on. Ferri, secondo cui le opinioni espresse nella riunione del 9 maggio 2019 sarebbero coperte dall'immunità ex art. 68, comma 1, Cost. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, ha chiarito che la prerogativa dell'insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. opera soltanto in presenza di un "*nesso funzionale*" fra l'opinione espressa dal parlamentare e le attività svolte dallo stesso nella qualità di membro delle Camere. Quando l'opinione del parlamentare sia resa al di fuori delle aule parlamentari (*extra moenia*), tale "*nesso funzionale*" può essere configurato solo per le dichiarazioni che coincidono, nella sostanza, con il contenuto di un atto parlamentare precedentemente compiuto in aula. Come precisato dalla Corte costituzionale, inoltre, quando i comportamenti addebitati ad un magistrato nell'ambito di un procedimento disciplinare "*non sono qualificabili come «opinioni» (né tanto meno come «voti») espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari*", gli stessi "*non possono (...) essere ricondotti in alcun modo alla sfera della insindacabilità garantita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione*" (sent. n. 270 del 2002). Il contenuto delle conversazioni effettuate nel corso della riunione del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne porta ad escludere la riconducibilità delle stesse ad opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, né sul punto l'incolpato ha offerto prove volte a dimostrare il contrario.

Esclusa l'applicabilità, nel caso di specie, della garanzia offerta dall'art. 68, comma 1, Cost., occorre parimenti escludere che l'aspettativa per mandato parlamentare impedisca per ciò solo che un magistrato possa essere assoggettato a responsabilità disciplinare.

La Corte costituzionale ha infatti affermato che anche quando sono ricoperte cariche elettive permangono i doveri deontologici collegati allo *status* di magistrato. Per tale motivo, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 109 del 2006, che prevede quale illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico della magistratura perché collocati in aspettativa "*per motivi elettorali*" (sent. n. 170 del 2018).

Tale conclusione si pone in linea con la giurisprudenza secondo cui anche i magistrati fuori ruolo possono essere assoggettati a sanzioni disciplinari. La Corte costituzionale ha, da tempo, chiarito che la particolarità e la delicatezza delle funzioni affidate ai magistrati comportano l'imposizione di speciali doveri, che vanno rispettati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità (sentenza n. 224 del 2009). Le Sezioni Unite hanno poi stabilito che il magistrato collocato fuori ruolo mantiene tutte le connotazioni tipiche del suo *status* e pertanto non può essere considerato, nel suo operare, come non esercitante le funzioni caratterizzanti l'appartenenza in atto all'ordine giudiziario (v. sentt. nn. 7992 del 2005 e 27292 del 2009). In definitiva, "*ciò che rileva, ai fini della responsabilità disciplinare, è lo status dell'appartenenza all'Ordine giudiziario*", che non viene meno per il fatto che il magistrato sia collocato fuori ruolo (Cass., S.U., sentt. n. 741 del 2020 e 3888 del

2019). In applicazione dei principi sopra esposti, anche i magistrati che, essendo fuori ruolo, non esercitano funzioni giudiziarie, possono essere chiamati a rispondere degli illeciti disciplinari di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, (Cass. S.U., sentt. n. 741 del 2020, 19288 e 31058 del 2019, 28653 del 2019, 17551 del 2017, 7042 del 2013).

*

5.- L'on. Ferri sostiene che la captazione a mezzo *trojan* delle conversazioni del 9 maggio 2019 debba qualificarsi non come “casuale” ma come “indiretta”, con conseguente violazione delle guarentigie assicurate dall'art. 68, comma 3, Cost. e dall'art. 4 l. n. 140 del 2003 per mancanza di previa autorizzazione parlamentare.

È opportuno ricordare che i regimi di intercettazione del parlamentare sono sostanzialmente due. È necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, ai sensi dell'art. 4, l. n. 140 del 2003, sia per le intercettazioni “dirette” sia per quelle c.d. “indirette”, intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo i suoi interlocutori abituali in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a captare le conversazioni del parlamentare. È invece necessaria l'autorizzazione successiva della Camera di appartenenza ai sensi dell'art. 6, l. n. 140 del 2003, laddove il parlamentare sia intercettato in maniera “casuale” o “fortuita”. La disciplina delle intercettazioni casuali esula, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, dall'ambito della garanzia prevista dall'art. 68, comma 3, della Costituzione, in quanto, per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare, sarebbe impossibile chiedere l'autorizzazione preventiva ex art. 4. Nella richiamata sentenza n. 390 del 2007 si precisa inoltre che ciò che conta, nell'intercettazione del parlamentare, è la direzione dell'atto d'indagine; se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.

L'on. Ferri sostiene di essere stato inserito nel perimetro dell'indagine avviata nel procedimento penale 6652/18 R.G.N.R. A riprova che gli investigatori miravano anche a conoscere il contenuto delle conversazioni dell'on. Ferri sulle nomine dei magistrati, l'on. Ferri osserva che soltanto il dott. Palamara, a differenza degli altri indagati, è stato sottoposto a un provvedimento di blocco telefonico che ha permesso l'inserimento del *trojan* nel telefono. Tale circostanza non appare tuttavia sufficiente a dimostrare la volontà di inserire l'on. Ferri nel perimetro delle indagini. Il G.I.P. di Perugia, nell'ordinanza 21 settembre 2020, ha condivisibilmente osservato che l'on. Ferri è rimasto “*estraneo al contesto dei fatti oggetto delle ipotesi di reato per le quali si è proceduto all'attività di captazione*” e che *le comunicazioni dell'On. Ferri non sono mai entrate “a far parte, in modo preventivo, degli obiettivi, per quanto indiretti, dell'attività di indagine”*, concludendo che lo scenario investigativo non permetteva di ipotizzare che “*l'attività di captazione potesse essere indirizzata, nel quadro di una esigenza investigativa obiettivamente riscontrabile, verso le sue comunicazioni*”.

L'on Ferri osserva inoltre che gli inquirenti hanno registrato, trascritto ed utilizzato per mesi le sue intercettazioni, nonostante fosse stato individuato dalla G.d.F. come il "Cosimo" interlocutore abituale del dott. Palamara fin dal marzo 2019. L'on. Ferri sottolinea anche che alcuni suoi incontri con il dott. Palamara precedenti il 9 maggio 2019 sono stati monitorati e fotografati con servizi di osservazione e pedinamento. Particolare importanza è poi attribuita alla nota n. 191924/2019 del 18 aprile 2019 (richiesta di autorizzare la proroga delle intercettazioni nei confronti del dott. Palamara), nella quale si riportano numerose conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri e si rileva che *"nell'attuale periodo di monitoraggio le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara ed il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati da elementi di opacità"*. Tali circostanze non sono però sufficienti a dimostrare che gli investigatori, attraverso il trojan inoculato sul telefono del dott. Palamara, mirassero, non solo ad apprendere circostanze utili ai fini dell'indagine per il delitto di corruzione oggetto del procedimento penale 6652/18 R.G.N.R., ma anche alla captazione delle conversazioni dell'on. Ferri relative al conferimento degli incarichi dei magistrati. Il fatto che gli inquirenti abbiano captato una decina di conversazioni telefoniche tra il dott. Palamara e l'on. Ferri tra il marzo e l'8 maggio 2019 non è infatti sufficiente a dimostrare un rapporto di assidua o abituale frequentazione tra i due soggetti, avendo le conversazioni carattere occasionale. La circostanza che gli investigatori abbiano svolto attività investigativa sull'incontro conviviale del 10 aprile 2019 presso il Ristorante San Lorenzo, pur sapendo della presenza del parlamentare e il richiamo a *"elementi di opacità"* nei rapporti tra il dott. Palamara e l'on. Ferri contenuto nella nota del GICO del 18 aprile 2019, n. 191924, non sono sufficienti a dimostrare che l'on. Ferri fosse entrato nel perimetro delle indagini, che avevano ad oggetto il delitto di corruzione contestato al dott. Palamara. Questa Sezione, con sentenza n. 139 del 2020, ha ritenuto che tale nota, *"come puntualmente chiarito in sede di audizione testimoniale dei testi Di Bella e Mastrodomenico, aveva riguardo a situazioni (relative a rapporti che riguardavano anche altri soggetti, quali, in particolare, Claudio Lotito e il notaio Ciampini) non immediatamente chiare (e in tal senso, appunto, «opache») alla P.G. operante, ma rispetto alle quali in alcun modo sono mai stati anche soltanto ipotizzati possibili oggetti di attività investigativa coinvolgenti l'On. Ferri"*. Analogamente, il fatto che la nota richiami conversazioni cui ha preso parte l'on. Ferri, due delle quali con un soggetto terzo estraneo all'ambito delle indagini (il dott. Claudio Lotito), nonché varie conversazioni che contengono riferimenti all'on. Ferri, non è sufficiente per concludere che egli fosse divenuto oggetto di attività di indagine.

L'on. Ferri lamenta che la P.G. avrebbe ascoltato, trascritto ed utilizzato le sue conversazioni nella riunione del 9 maggio 2019 presso l'Hotel Champagne, nonostante avesse previamente ascoltato cinque conversazioni preparatorie, intercettate nelle giornate del 7 e dell'8 maggio, che preannunciavano la sua partecipazione a tale riunione. Da tali circostanze deduce che la G.d.F., *"nell'accingersi all'ascolto della captazione del 9 maggio era (...) pienamente consapevole che stava accedendo alla sfera delle comunicazioni di un"*

parlamentare”. L'on. Ferri attribuisce rilievo anche alla nota del P.M. di Perugia trasmessa in data 10 maggio 2019 al comandante del GICO, II Sez., della Guardia di Finanza di Roma, dove si afferma che *“laddove da elementi certi (dalle intercettazioni telefoniche o telematiche) in essere nei suoi confronti vi emerga che PALAMARA sia prossimo a incontrare un parlamentare (ad es. prenda un appuntamento direttamente con un parlamentare o conversando con un terzo emerga con certezza la presenza di un parlamentare o altro soggetto – sottoposto al regime autorizzatorio speciale) sarà vostra cura NON attivare il microfono, trattandosi in tal caso, ad avviso di questo PM, non più di intercettazione indiretta CASUALE di un parlamentare; diversamente laddove la presenza di tal genere di soggetti verrà rilevata concretamente ed in maniera imprevedibile e casuale, rientrando in tal caso nelle ipotesi e nei casi di intercettazione casuale come individuata dalla Suprema Corte*”. Neppure tali allegazioni sono però dirimenti. La natura casuale delle intercettazioni non muterebbe infatti se gli inquirenti avessero saputo preventivamente della partecipazione dell'on. Ferri all'incontro notturno del 9 maggio, circostanza peraltro non provata. La nota del P.M. di Perugia trasmessa in data 10 maggio 2019 al comandante del GICO, II Sez., della Guardia di Finanza di Roma, è espressione di una mera cautela non imposta dalla prerogativa costituzionale.

La garanzia costituzionale di cui gode il parlamentare in forza dell'art. 68 Cost., infatti, non è quella di non essere oggetto di intercettazioni nell'ambito di attività investigative svolte nei confronti di terzi, ma soltanto quella di non essere oggetto di intercettazioni *“mirate”*, effettuate senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La Corte costituzionale ha del resto precisato che il bene protetto dall'art. 68 Cost. si identifica *“con l'esigenza di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento, e non con gli interessi sostanziali di questi ultimi (riservatezza, onore, libertà personale), in ipotesi pregiudicati dal compimento dell'atto; tali interessi trovano salvaguardia nei presidi, anche costituzionali, stabiliti per la generalità dei consociati”* (sentenza n. 390 del 2007, ordinanza n. 120 del 2020).

Questa Sezione disciplinare, con ordinanza n. 71 del 10 luglio 2019, confermata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 741 del 2020, e con sentenza 9 ottobre 2020, n. 139, ha escluso che l'on. Ferri fosse inserito nel perimetro investigativo della Procura di Perugia e ha accertato la natura *“casuale”* delle intercettazioni. Anche il G.I.P. Perugia, nel provvedimento del 21 settembre 2020, ha escluso che l'on. Ferri fosse bersaglio dell'attività di indagine. La difesa dell'on. Ferri non ha addotto argomentazioni tali da giustificare una diversa conclusione. Quando infatti, come nel caso di specie, il parlamentare non solo non risulti iscritto nel registro degli indagati per non essere emerse ipotesi di reato a suo carico, ma non risulti neppure che lo stesso sia inserito nel perimetro delle indagini, si deve escludere che le intercettazioni abbiano mutato natura, passando da *“casuali”* a *“indirette”*.

*

6.- L'eccezione di tardività dell'istanza di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati è infondata.

L'art. 6 l. n. 140 del 2003 dispone che sia il giudice delle indagini preliminari a chiedere l'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni del parlamentare. Nel procedimento disciplinare non è prevista però la figura del giudice per le indagini preliminari. Pertanto, nel procedimento disciplinare, attesa la specialità dello stesso, il P.G. può fare istanza per la richiesta ex art. 6 l. n. 140 del 2003 al giudice (cioè alla Sezione disciplinare) soltanto a seguito dell'avvio dell'azione disciplinare.

Nel caso di specie il P.G., dopo avere esercitato l'azione disciplinare, ha tempestivamente formulato istanza affinché la Sezione disciplinare interpellasse la Camera di appartenenza dell'on. Ferri sulla utilizzabilità delle intercettazioni e questa Sezione ha ritenuto di farlo contestualmente alla risoluzione delle altre questioni preliminari attinenti alla legittimità ed utilizzabilità delle intercettazioni.

*

7.- L'on. Ferri sostiene che l'art. 270 c.p.p. impedisca di utilizzare nei procedimenti disciplinari i risultati delle intercettazioni effettuate nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, le intercettazioni delle conversazioni nella riunione del 9 maggio 2019 presso l'hotel Champagne, essendo state disposte nell'ambito del procedimento penale n. 6652/2018, non sarebbero utilizzabili nei suoi confronti.

L'eccezione è infondata.

Questa Sezione, nell'ordinanza resa nel procedimento disciplinare n. 77/2019 R.G. in data 1 febbraio 2021, ha ritenuto, con ampia argomentazione, che il divieto di utilizzo delle intercettazioni in altri procedimenti previsto nell'art. 270 c.p.p. non trovi applicazione rispetto ai procedimenti disciplinari, attesa la specialità di questi e l'ampiezza dei poteri istruttori riconosciuti dalla legge al P.G. e alla Sezione disciplinare. La difesa dell'incolpato non ha addotto argomenti che possano indurre questa Sezione a diverse conclusioni.

Il richiamo dell'on. Ferri alle sentenze della Corte di giustizia nel caso *H.K.* (sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18) e della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Eminagaoglu* (sentenza del 9 marzo 2021, caso 76521/2012) appare a tal riguardo inconferente. La sentenza *H.K.* riguarda infatti il diverso tema della riservatezza dei dati relativi al traffico telefonico. La sentenza *Eminagaoglu* ha invece ritenuto che l'utilizzo nel procedimento disciplinare contro un magistrato di prove raccolte in un processo penale ma di cui la legge impone la distruzione, comporta una violazione dell'articolo 8 CEDU. Il caso in esame è evidentemente ben diverso, dal momento che l'art. 270 c.p.p., nell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza consolidata, permette l'utilizzo nel procedimento disciplinare delle sole intercettazioni legittimamente acquisite nell'ambito del procedimento penale.

L'utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni legittimamente raccolte nell'ambito di un procedimento penale è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza 8 aprile 2021, n. 9391, Sdogati. In questa decisione le Sezioni Unite hanno precisato che l'utilizzabilità nei procedimenti disciplinari delle intercettazioni raccolte nei procedimenti penali non determina un ingiustificato sacrificio del diritto di difesa e del diritto alla riservatezza delle comunicazioni. I

diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla CEDU, hanno osservato le Sezioni Unite, si trovano “*in un rapporto di integrazione reciproca*” e sono sempre soggetti ad operazioni di bilanciamento. La limitazione del diritto alla riservatezza delle comunicazioni derivante dall’impiego delle intercettazioni effettuate nel processo penale, è giustificata dalla specialità del procedimento disciplinare, che “*risulta funzionale alla tutela dei valori espressi dal titolo IV della parte II della Costituzione*”. Del resto, l’incolpato ha il diritto di verificare *ex post*, nell’esercizio del suo diritto di difesa, tanto la legittimità del procedimento seguito per disporre ed eseguire la captazione nel processo penale, quanto il reale contenuto delle tracce sonore registrate. Sulla base di queste considerazioni le Sezioni Unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 270 c.p.p., nella parte in cui permette l’utilizzo in sede disciplinare delle captazioni effettuate in sede penale, non ravvisando profili di contrasto tra detta norma né con gli artt. 15, 24 e 117, comma 1, Cost, né con l’art. 8 CEDU.

*

8.- L’on. Ferri eccepisce la violazione dell’art. 268, comma 3, c.p.p., secondo cui per le operazioni debbono essere utilizzati “*esclusivamente*” impianti installati nella Procura della Repubblica, a pena di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p.

Neppure tale eccezione merita accoglimento.

La disciplina in materia di intercettazioni ha l’obiettivo di evitare che gli organi deputati all’esecuzione delle operazioni ed al relativo ascolto possano operare controlli sulle conversazioni intercettate, al di là di una specifica e puntuale verifica da parte dell’autorità giudiziaria (Corte costituzionale, ordinanze nn. 304/2000, 259/2001 e 443/2004). La giurisprudenza ha inoltre precisato che l’art. 268 c.p.p. ha inteso riferirsi alla registrazione, laddove ha stabilito che le operazioni possono compiersi esclusivamente “*per mezzo*” degli impianti installati nella Procura della Repubblica (Cass., S.U., sentenza 23 settembre 2008, n. 36359). Nel caso di specie, alla luce delle risultanze evidenziate nella citata ordinanza del G.U.P. di Perugia, risultano pienamente rispettate le esigenze evidenziate dalla richiamata giurisprudenza.

La difesa dell’on. Ferri in data 6 luglio ha depositato una memoria e vari documenti, tra cui la relazione di consulenza tecnica redatta dall’Ing. Paolo Reale in data 3 maggio 2021 nell’ambito del procedimento penale n. 6652/2018 R.G.N.R. nei confronti del dott. Palamara. In tale memoria vengono prospettati dubbi sulla effettiva ubicazione dei server “*intermedi*” CSS e HDM, sulla possibilità di considerare gli stessi come meri server di transito nonché sulla sicurezza del sistema ovvero sulla possibilità di accesso, copia e modifica dei dati da parte di soggetti privati. Le questioni sollevate dalla difesa dell’on. Ferri, però, sono state oggetto di ampia disamina da parte dell’A.G. di Perugia. Questa Sezione non ritiene di doversi discostare da quanto accertato in sede giudiziaria.

Il G.U.P. di Perugia, nell’ordinanza del 17 giugno 2021 resa nel procedimento n. 6652/2018 a carico del dott. Palamara, ha ritenuto legittima la captazione in oggetto. In tale ordinanza, il G.U.P. ha chiarito l’architettura del sistema di intercettazione utilizzato dagli inquirenti. In estrema sintesi, il software installato sullo smartphone

del dott. Palamara trasmetteva le captazioni al server IVS installato presso la Procura di Roma (così come disposto nel provvedimento autorizzativo), utilizzando due server “intermedi”, CSS e HDM. La documentazione del gestore Fastweb acquisita in occasione delle indagini coordinate dalle Procure della Repubblica di Firenze e di Napoli, dimostra che “nel maggio 2019, i server CSS e HDM di RCS spa, utilizzati nell’intercettazione telematica attiva del telefono cellulare del dott. Palamara, si trovassero all’interno della Procura della Repubblica di Napoli, dove tuttora sono ubicati”.

Il server CSS era esclusivamente deputato alla ricezione, ricostruzione, trasferimento e cancellazione del flusso comunicativo intercettato dal captatore, “funzioni tutte attuate automaticamente dal sistema, nel volgere di pochi secondi e in assenza di qualsivoglia intervento umano”. Il server HDM “smistava” le evidenze intercettate sul server IVS installato presso la Procura di Roma, dove le evidenze erano stabilmente registrate per essere rese fruibili dalla polizia giudiziaria.

L’Autorità giudiziaria di Perugia ha accertato che la trasmissione dei dati intercettati è avvenuta con modalità sicura con protocollo HTTPS (dal telefono infettato al server CSS) e con protocollo SFTP (dal server CSS al server HDM e da questo al server IVS). La qualificazione del server CSS come “server di transito”, secondo l’A.G., non è contraddetta dall’avvenuto rinvenimento nello stesso di alcuni file, trattandosi di un errore tecnico di mancata cancellazione riguardante un numero assolutamente esiguo di file rispetto all’ingentissima mole di dati trattati e, comunque, avendo contenuto del tutto irrilevante. In conclusione, l’A.G. ha ritenuto che “il flusso comunicativo tra presenti captato nel periodo dal 3 al 30 maggio 2019 dal trojan-horse inoculato sullo smartphone del dott. Luca Palamara ha impiegato esclusivamente – in tutte le fasi dell’intercettazione, ad eccezione ovviamente del primo momento di provvisoria cattura e “registrazione” degli audio sul medesimo device – impianti installati nelle sale server di Procure della Repubblica, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 268 comma 3 c.p.p. ed in condizioni di sufficiente protezione quanto al transito sicuro del flusso dal telefono infetto al server finale di destinazione, deputato allo stabile immagazzinamento dei dati”.

*

9.- La difesa dell’on. Ferri sostiene l’inutilizzabilità delle captazioni per mancata indicazione nel provvedimento autorizzativo del domicilio presso cui svolgere le stesse, con violazione degli artt. 266 e segg. c.p.p.

La difesa dell’incolpato sostiene che la riforma introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applica ai procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data sono soggetti alla disciplina precedentemente in vigore, “le cui coordinate ermeneutiche sono state chiarite (...) dalle Sezioni Unite «Scurato»”. Tale sentenza, aggiunge la difesa dell’incolpato, ha legittimato l’utilizzo del captatore informatico nei processi per reati di criminalità organizzata, affermando il seguente principio: «L’intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli

procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 13, convertito dalla L. n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto» (Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905).

L'eccezione è infondata.

I principi stabiliti con la sentenza "Scurato", tuttavia, valgono anche nei procedimenti per reati contro la P.A., stante l'assimilazione con i reati di criminalità organizzata operata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 216 del 2017, come riconosciuto da questa Sezione disciplinare, da ultimo nella citata ordinanza resa nel procedimento n. 77/19, depositata il 1 febbraio 2021. Le Sezioni unite, all'esito di una ricostruzione storica e sistematica della materia, hanno concluso nel senso che *"la possibilità di utilizzare il captatore informatico preesiste e prescinde dalla modifica del testo codicistico operata dall'art. 4 d.leg. n. 216 del 2017, e deriva direttamente, come hanno precisato le sezioni unite penali, dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, norma il cui ambito di efficacia è stato esteso dall'art. 6 d.leg. n. 261 del 2017, anche ai più gravi reati contro la pubblica amministrazione. L'entrata in vigore di quest'ultima norma non è stata rinviata, così come è entrata in vigore secondo i termini ordinari la previsione della l. n. 3 del 2019, che ne ha eliso il 2° comma. Pertanto, all'epoca dei fatti oggetto del presente procedimento disciplinare era in vigore la disciplina che autorizza l'utilizzatore del captatore informatico anche per i reati più gravi contro la pubblica amministrazione, senza la delimitazione originariamente prevista dal 2° comma dell'art. 6 d.leg. n. 216 del 2017"* (Cass. civ., sez. un., 15 gennaio 2020, n. 741, Cass. pen., sez. V, 9 ottobre 2020, n. 36061). La sentenza n. 33138 del 2020, richiamata dalla difesa dell'on. Ferri, si pone in linea con tali conclusioni.

Occorre pertanto confermare anche sotto questo profilo la piena utilizzabilità nel presente procedimento disciplinare delle intercettazioni in oggetto.

*

10.- La difesa dell'on. Ferri ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni anche per "mancata indicazione delle modalità esecutive e di programmazione delle registrazioni da effettuare" nel decreto autorizzativo del GIP di Perugia e nel successivo provvedimento del PM del 27 marzo 2019.

L'eccezione è infondata.

La giurisprudenza ha chiarito che "in tema di intercettazioni mediante utilizzo di "captatore informatico", la previsione dell'art. 267, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 4 d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - che impone di indicare nel decreto di autorizzazione le «ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini» - si applica, a norma dell'art. 9, d.lgs. cit., come modificato, da ultimo, dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, ai soli procedimenti iscritti dal 1 settembre 2020, con la conseguenza che i procedimenti in materia di criminalità organizzata iscritti anteriormente a tale data, per il principio *tempus regit actum*, sono soggetti alla disciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 26889 del 2016, non

prevede uno specifico onere motivazionale” (Cass. Pen, Sez. V, sentenza n. 31849 del 2020).

L’equiparazione dei reati contro la P.A. con i reati di criminalità organizzata, operata dal d.lgs Orlando (n. 216 del 2017), è sufficiente a negare fondamento alla sostanza dell’eccezione sollevata.

*

11.- La difesa dell’on. Ferri eccepisce altresì l’inutilizzabilità delle intercettazioni per “insussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l’utilizzo di impianti esterni alla Procura di Perugia”.

La difesa dell’incolpato riconosce che alcune sentenze della Cassazione hanno affermato la legittimità delle “operazioni di ascolto” eseguite presso impianti installati in una Procura diversa da quella che ha disposto le intercettazioni (Cass. Sez. III pen. N. 47557 del 2019, Cass. Sez. VI pen. N. 25120 del 2012), ma osserva che le stesse si riferiscono a “casi concreti del tutto peculiari, radicalmente diversi da quello che ricorre nella specie”.

L’eccezione è infondata.

La questione relativa alla legittimità delle intercettazioni disposte dalla Procura di Perugia nei confronti del dott. Palamara nel procedimento penale n. 6652/18 RGNR, è stata vagliata dal G.I.P di Perugia nell’ordinanza 21 settembre 2020, in atti, che ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità formulate nell’ambito dell’udienza ex art. 268, comma 6, c.p.p. Il G.I.P. ha ritenuto che l’Autorità giudiziaria di Perugia abbia correttamente motivato in ordine alla ricorrenza delle eccezionali ragioni di urgenza legittimanti l’utilizzo degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica di Roma. Siffatta argomentazione è condivisa da questa Sezione.

*

12.- Infine, la difesa dell’on. Ferri eccepisce l’omesso deposito degli audio con le registrazioni delle intercettazioni utilizzate e indicate come fonti di prova a carico, con conseguente “inutilizzabilità e/o nullità” delle medesime.

Essa lamenta che nel fascicolo prodotto dalla Procura Generale è presente soltanto il “brogliaccio delle attività” e sostiene che “il mancato deposito delle registrazioni alla difesa a conclusione delle indagini integra (...) un’ulteriore ragione di inutilizzabilità delle intercettazioni”. La difesa dell’on. Ferri eccepisce altresì, in via subordinata, la nullità degli atti del procedimento per omesso deposito di atti ai difensori.

L’eccezione è infondata.

In via preliminare è opportuno rilevare che, a seguito di richiesta della Procura Generale, questa Sezione ha disposto l’acquisizione al presente procedimento dei *files* audio relativi alle intercettazioni ambientali disposte dall’A.G. di Perugia, con conseguente possibilità sia per la difesa che per questa Sezione di verificare la completa corrispondenza dei relativi contenuti.

Ciò detto, peraltro le Sezioni Unite, nella sentenza n. 14552 del 2017, hanno affermato che “*le intercettazioni effettuate in un procedimento penale sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguardante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedurali, non ostandovi i limiti previsti dall’art. 270 c.p.p., norma quest’ultima*”

riferibile al solo procedimento penale deputato all'accertamento delle responsabilità penali dell'imputato o dell'indagato, nel quale si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale". Le Sezioni Unite hanno quindi respinto l'eccezione di inutilizzabilità dei "brogliacci di intercettazioni telefoniche depositate dal Procuratore generale, non ritenute di interesse nel procedimento penale nel quale l'attività di intercettazione è stata svolta, nonostante (a) la loro incompletezza per deposito (e conseguente acquisizione) solo parziale, (b) il mancato consenso delle parti in ordine alla loro acquisizione, (c) il mancato deposito (e conseguente non acquisizione) agli atti delle bobine o cassette su cui le conversazioni sarebbero state registrate, con violazione del diritto all'ascolto dell'incolpata". Le Sezioni Unite, in particolare, hanno escluso la configurabilità di una violazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 101 c.p.c. e artt. 268, 270, 271, 431 e 416 c.p.p., osservando tra l'altro che "nel procedimento disciplinare a carico del magistrato è utilizzabile anche la documentazione che dia conto sinteticamente del contenuto delle comunicazioni intercettate nell'ambito di un procedimento penale, sempre che non emerga (...) la sussistenza di una qualche difformità della trascrizione riassuntiva rispetto ai relativi supporti audio (bobine o cassette)".

Tanto ricostruito con riferimento alla complessa vicenda processuale ed alle singole eccezioni della difesa, va poi ritenuta la rilevanza e necessità delle intercettazioni in esame, essendo indispensabili per l'accertamento della sussistenza dell'addebito formulato nelle incolpazioni.

Ne consegue l'obbligo di questa Sezione disciplinare di investire la Camera della decisione prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

P.Q.M.

Rigetta le eccezioni preliminari di ammissibilità ed utilizzabilità nel presente procedimento delle captazioni informatiche realizzate mediante *Trojan Horse* nel procedimento penale a carico del dott. Palamara, instaurato presso la Procura della Repubblica di Perugia, e dispone la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per l'autorizzazione ex art. 6 l. n. 140 del 2003 all'utilizzo di tali captazioni.

Manda alla Segreteria della Sezione per la comunicazione alle parti e per la trasmissione alla Camera dei Deputati della presente ordinanza e del relativo fascicolo.

Roma, 30 luglio 2021

FL
Il Magistrato Segretario
(Adele Verde)
Adele Verde

14

Depositato in Segreteria
Roma, 30 luglio 2021
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa A. Pinna

